

UDINE 22 giugno 1977

Ill.mo Signor SINDACO di

T O R V I S C O S A

Ho esaminato il voluminoso carteggio svoltosi fra Codesto Comune e la SNIA-VISCOSA, compresa la sentenza del Pretore di Cervignano.

In primo luogo devesi osservare che il discorso dell'inquinamento idrico ed ambientale prodotto dalle lavorazioni industriali della SNIA-VISCOSA non può ritenersi chiuso con la sentenza 21.12.1974 del Pretore di Cervignano, che assolve i dirigenti e gli amministratori della SNIA dalle imputazioni loro ascritte perchè il fatto non costituisce reato, perchè detta formula assolutoria si fonda sull'assenza dell'elemento psicologico del reato piuttosto che sulla materialità di esso, assenza di elemento psicologico riconducibile, a parere del Pretore, ad un generico stato di buona fede, assai discutibile, data l'esistenza di una causa civile pendente da molti anni da parte del Comune di Marano Lagunare e dei pescatori, per i danni prodotti alla fauna ittica dagli scarichi industriali della SNIA, davanti il Tribunale di Udine e la Corte di Appello di Trieste che aveva messo capo a elaboratissime consulenze tecniche scientifiche condotte a livello universitario, che il Pretore non poteva ignorare.

Detto stato generico di buona fede il Pretore lo ha dedotto, oltre che dalla prolungata tolleranza delle Autorità, dall'affermato (e non so quanto provato) possesso di regolare autorizzazione amministrativa e da quanto sarebbe stato messo in opera in fatto di impianti di depurazione da parte dei dirigenti della SNIA successivamente alla notificazione dell'avviso di reato, fra questa data e la fase dibattimentale.

Ad ogni modo, detta sentenza, non essendo stata impugnata, è diventata ormai irrevocabile, beninteso però allo stato della legislazione vigente all'epoca dei fatti, chè successivamente, e in vista delle conseguenze sempre più gravi prodotte dalle lavorazioni chimiche, sono state emanate leggi molto più drastiche in materia, co-

me la cosiddetta legge Merli (n. 319/1976), il cui art. 15 lett. b. non dispensa le imprese, ancorchè in possesso di regolare autorizzazione amministrativa, dall'obbligo di presentare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, domanda di rinnovo dell'autorizzazione stessa, la quale non può certo ridursi nè limitarsi all'automatismo di una pura e semplice ripetizione della precedente autorizzazione, ma che implica necessariamente nuove verifiche e nuovi controlli, con nuovi prelevamenti di campioni, sia atmosferici che idrici, e nuove analisi da parte degli organi competenti al riguardo, sia per la salvaguardia della salute dei lavoratori addetti alle lavorazioni, sia per la salvaguardia ecologica, cioè dei beni e della vita all'esterno dello stabilimento.

Sotto questo aspetto la battaglia che conducono i lavoratori non è limitata solo alla tutela della loro salute fisica, ma ha riflessi generali che interessano tutta la popolazione.

Ritengo perciò che sia imprescindibile dovere da parte della SNIA produrre questa nuova domanda di autorizzazione. Non so se a questo adempimento essa abbia già provveduto, ma è certo che se avrà provveduto, la domanda dovrà essere corredata da una dimostrazione di tutti i processi tecnici di lavorazione usati per la sua produzione e di tutti i sistemi sperimentati ed adottati, suggeriti dalle più moderne acquisizioni tecnologiche e scientifiche, per renderli assolutamente innocui, o quanto meno perchè non superino assolutamente il limite di accettabilità dai tecnici e dalle Autorità Sanitarie ritenuto insuperabile.

E' necessario perciò non solo che la SNIA fornisca tutto il materiale di valutazione necessario, ma che questo sia poi sottoposto dai lavoratori (Consiglio di Fabbrica) e dal Comune a tutti gli organi competenti al **riguardo**.

Va, secondo noi, tenuto presente che la questione degli inquinamenti prodotti dagli scarichi delle acque residue dalle lavorazioni industriali di cui si parla nella legge Merli, non va disgiunta, ma strettamente collegata agli inquinamenti atmosferici ambientali

prodotti dalle lavorazioni nell'ambito dello stabilimento in cui operano e che interessano direttamente i lavoratori che vi sono addetti.

E' dunque sotto un duplice profilo che andrà esaminata la possibilità o meno di rinnovare l'autorizzazione agli stabilimenti già esistenti, in quanto il sistema di depurazione degli ingredienti chimici nocivi deve partire a monte, dall'inizio del processo lavorativo e investire tutto il processo lavorativo stesso, e non creato a valle, dopo esaurito il processo lavorativo, solamente sugli scarichi delle acque effluenti residue dallo stesso.

Perciò, o si muta il sistema di lavorazione chimico per ottenere i prodotti industriali tipici della SNIA, oppure, se si mantengono intatti la combinazione ed i composti chimici, si devono adottare contemporaneamente dei sistemi immunizzatori dei loro effetti nocivi sulla salute degli addetti, e depurativi delle acque di scarico.


Devo infine aggiungere che se l'Autorità Provinciale, come quella a cui compete la funzione di controllo degli scarichi, (attività che esercita attraverso il Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi) è anche competente a rilasciare l'autorizzazione di cui all'art. 15 lett. b. della Legge Merli, al Sindaco compete, a sua volta, per gli artt. 216 e 217 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27.7.1934, n. 1265, il potere di vietare la attivazione delle industrie insalubri o subordinarle a determinate cautele e, comunque, per le industrie già esistenti, "quando vapori, gas o altre esalazioni o scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da esse", possono riuscire di pericolo o di danno alla salute pubblica (e per salute pubblica deve intendersi ovviamente anche quella dei lavoratori addetti all'industria), può, anzi deve prescrivere " le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo", assicurandosi della loro esecuzione ed efficienza, e provvedendo, nel caso di inadempimento, anche d'ufficio, "nei modi e nei termini stabiliti dalla Legge comunale e provinciale", naturalmente a spese della SNIA.

Sicchè, tutto sommato, mi pare che i due poteri dell'Amministrazione Provinciale e dell'Autorità Comunale s'integrino a vicen-

da e forniscano tutti i mezzi necessari per impedire inquinamenti atmosferici e idrici nocivi alla salute pubblica.

Si tratta di esercitarli, e di esercitarli effettivamente nel modo più attento e scrupoloso.

A Sua disposizione, con cordiali saluti.


Avv. Piero Zanfagnini